

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 323<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 GIUGNO 1985

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

### INDICE

<b>ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD</b>		<b>Richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 1201:</b>	
Trasmissione di documenti .....	Pag. 5	PRESIDENTE .....	Pag. 5
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	3	BONAZZI (PCI) .....	5
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>		<b>Approvazione:</b>	
Trasmissione di sentenze .....	5	«Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983» (1221) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
<b>CORTE DEI CONTI</b>		CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri .....	26
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti .....	5	TAVIANI (DC), relatore .....	26
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>Discussione e approvazione:</b>	
Annunzio di presentazione .....	3	«Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello Statuto della regione Toscana» (1378) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Assegnazione .....	3	GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica .....	6
Nuova assegnazione .....	4	MURMURA (DC), relatore .....	6
Presentazione di relazioni .....	4	SAPORITO (DC) .....	7
Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	3	TARAMELLI (PCI) .....	7
<b>Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1221:</b>			
PRESIDENTE .....	6		

323<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 GIUGNO 1985

**Seguito della discussione:**

«Revisione della legislazione valutaria»  
**(316)** *(Urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento):*

CAPRIA, ministro del commercio con l'estero Pag. 22

\* GALLO (DC), relatore ..... 14

RUFFINO (DC) ..... 7

RUSSO (Sin. Ind.) ..... 12

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 4

**INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 26

Annunzio di risposte scritte ..... 29

**INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

PRESIDENTE ..... Pag. 6

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI  
 MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985 ..... 29**

**PARLAMENTO EUROPEO**

Trasmissione di documenti ..... 5

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

**Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).  
Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Carli, Cengarle, Colella, Crollanza, Fiori, Loprieno, Miana, Mondo, Novellini, Pingitore, Tomelleri, Stefani, Valiani, Vernaschi, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere e Masciadri, a Washington, per attività della Commissione affari generali dell'UEO; Mitterdorfer, in Finlandia, per attività della Commissione poteri locali del Consiglio d'Europa.

**Disegni di legge,  
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. In data 14 giugno 1985, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2915. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (1331-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

PRESIDENTE. In data 17 giugno 1985, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

«Abrogazione delle disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nuove norme applicabili alle procedure di amministrazione straordinaria in corso, nonché modificazioni ed integrazioni di disposizioni agevolative a favore di imprese industriali» (1387).

**Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. In data 17 giugno 1985, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (1331-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

«Ratifica ed esecuzione del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con Atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla Conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977» (1272), previ pareri della 1ª e della 4ª Commissione;

*alle Commissioni permanenti riunite 3ª (Affari esteri) e 7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. — «Riforma della disciplina delle attività culturali e formative italiane all'estero» (1303), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

PRESIDENTE. Su richiesta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione» (1317) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), in data 14

giugno 1985, il senatore Taviani ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983» (1221) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### **Governo, trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti la nomina del dottor Michele Manzari, del dottor Pietro Colletti, del dottor Alberto Alberini, del signor Franco Rosati, del dottor Ugo Tamburrini, del signor Luigi Milozzi, del dottor Amedeo Delladio, dell'ingegner Michele Saltarelli, del dottor Walterio De Ninno, del professor Elio Rosati, dell'ingegner Emilio de Ruvo, del dottor Ernesto Lupo, del dottor Paolo Colombo, del signor Giorgio Gagliardi, del signor Bruno Di Cola, a membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 13 giugno 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 6 e 28 marzo 1985, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

**Corte costituzionale,  
trasmissione di sentenze**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 13 giugno 1985, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47 della legge 20 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione. Sentenza n. 185 del 12 giugno 1985 (*Doc. VII, n. 64*).

Tale documento sarà inviato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni  
sulla gestione finanziaria di enti**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 giugno 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise, per gli esercizi dal 1980 al 1982 (*Doc. XV, n. 79*).

Detto documento sarà inviato alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente.

**Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni, approvate da quell'Assemblea rispettivamente l'8 maggio 1985 la prima, e il 10 maggio 1985 la seconda e la terza, concernenti:

«La conclusione dei negoziati con il Portogallo e la Spagna» (*Documento XII, n. 93*);

«Le reazioni della Comunità alla mancata osservanza, da parte di taluni membri del-

l'IWC (Commissione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena), della decisione presa dall'IWC stessa di por fine alla caccia alla balena per scopi commerciali» (*Doc. XII, n. 94*);

«Gli accordi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo della regione mediterranea nel contesto di una politica mediterranea globale della Comunità» (*Doc. XII, n. 95*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

**Assemblea dell'Atlantico del Nord, trasmissione di documenti**

**PRESIDENTE.** Il Presidente dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha trasmesso il testo di una risoluzione adottata da quel Consesso nel corso della seduta del 20 maggio 1985:

Risoluzione sull'interdipendenza economica e la sicurezza dell'Alleanza (*Doc. XII, n. 96*).

Tale documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

**Richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1201**

**BONAZZI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONAZZI.** Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, chiedo, in qualità di proponente, insieme ad altri senatori, che sia accordata la dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 1201: «Rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni dell'imposta personale sul reddito ai fini di contenere gli effetti del *fiscal drag* nel 1985; modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

**PRESIDENTE.** Senatore Bonazzi, prendo atto della sua richiesta: ai sensi dell'articolo

77, primo comma, del Regolamento, la discussione della richiesta di dichiarazione d'urgenza sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani, nel corso della quale lei potrà illustrare i motivi dell'urgenza.

#### **Inversione dell'ordine del giorno**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, dispongo l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla discussione del disegno di legge n. 1378, recante: «Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello Statuto della regione Toscana», già approvato dalla Camera dei deputati.

#### **Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1221**

PRESIDENTE. Avverto che, sulla base della segnalazione di urgenza pervenuta dal Governo, il disegno di legge n. 1221, recante: «Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983», già approvato dalla Camera dei deputati, dovrebbe essere iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello Statuto della regione Toscana» (1378) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello Statuto della regione Toscana», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Concordo con la relazione del senatore Murmura.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico e del relativo allegato:

#### *Articolo unico.*

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione e nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 8, comma quarto, e 36 dello Statuto della regione Toscana, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 343.

#### **ALLEGATO**

1) Il quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto è modificato come segue:

«L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7».

Il nuovo articolo 8 dello Statuto risulta il seguente:

*Ufficio di Presidenza.*

«L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7.

L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

2) L'articolo 36 dello Statuto è modificato come segue:

*Numero dei componenti la Giunta.*

«La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici».

Passiamo alla votazione finale.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista a queste modifiche dello Statuto della regione Toscana. Si tratta di due modifiche che meglio consentono di organizzare i lavori dell'assemblea e della giunta e che riteniamo, quindi, rientrino nella loro autonomia gestionale. Quindi il nostro voto è favorevole.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Anche la Democrazia cristiana esprime voto favorevole sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

Sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,25).*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Revisione della legislazione valutaria» (316)**  
*(Urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 316. Ricordo che nella seduta del 14 giugno si era iniziata la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel programma dell'attuale Governo era stata espressamente prevista la revisione della legislazione valutaria con la proposta di un regime di crescente liberalizzazione di nuovi aumenti di

capitale anche attraverso una normativa che riducesse gli eccessi di discrezionalità amministrativa nella materia valutaria. Il Governo si era fatto carico del dibattito politico-culturale che sulla legge penale valutaria si era sviluppato e nel quale la legge penale valutaria è, senza ombra di dubbio, la grande imputata.

I tempi, quindi, sono ormai maturi per giungere con rapidità a tale revisione, anche se, per la verità, non posso non sottolineare il fatto che il disegno di legge del Governo era stato comunicato alla Presidenza del Senato il 17 novembre 1983 e solo ora, ad oltre un anno e mezzo dalla sua presentazione, conclude, o meglio mi auguro che concluda, il suo lungo e travagliato *iter*. Già il Governatore della Banca d'Italia, nell'audizione alla Commissione finanze e tesoro, aveva sottolineato in modo incisivo la necessità di una revisione valutaria ponendo in rilievo come l'Italia, essendo precipitata, all'inizio del 1976, in una crisi acuta, dovette far fronte ad alcuni gravi provvedimenti in un periodo di emergenza. Ricordo la portata e il significato di tali restrittivi provvedimenti: la chiusura del mercato dei cambi che si protrasse per oltre un mese, la forte restrizione monetaria, il deprezzamento del cambio della lira di circa il 16 per cento, severe misure fiscali, il deposito previo ed altre.

Lo stesso anno venne approvata la legge n. 159 che reintrodusse, per la prima volta, dopo il 1938, la rilevanza penale di alcune infrazioni valutarie.

Oggi, comunque, la situazione è sostanzialmente mutata. Dopo i disavanzi delle partite correnti di 8.300 miliardi nel 1980, di 9.200 miliardi nel 1981, di 7.400 miliardi nel 1982, la bilancia dei pagamenti del 1983 ha registrato un netto miglioramento, con un saldo positivo anche nei movimenti di capitale: ne è derivato un avanzo globale della bilancia dei pagamenti di 3.800 miliardi di lire. E correttamente il Governatore della Banca d'Italia ha inteso mettere in evidenza il carattere di emergenza che l'Istituto di emissione ha sempre attribuito agli interventi amministrativi che hanno caratterizzato la politica monetaria e quella valutaria. Mai si

è inteso porre in discussione l'adesione alle scelte di fondo operate dal nostro paese in tema di libertà degli scambi e di integrazione economica. Soprattutto nell'ambito europeo questo obiettivo deve essere perseguito, con riferimento non solo agli scambi correnti, ma anche alle relazioni finanziarie.

Le iniziative prese dal nostro paese per la affermazione dell'ECU come moneta europea sono coerenti con questa finalità. Apprezzabili risultati sono già stati conseguiti nel settore finanziario internazionale nel quale l'ECU è, come il dollaro, fra le principali monete di denominazione dei prestiti bancari e obbligazionari.

Anche se con maggiore lentezza, l'uso dell'ECU si sta diffondendo nei regolamenti commerciali, e concludeva il Governatore della Banca d'Italia dicendo che «è convinzione della Banca che la libertà nei rapporti economici interni ed internazionali svolga un ruolo positivo, evitando le distorsioni che si accompagnano a forme di protezione».

Su queste linee si muove il disegno di legge al nostro esame, che potrà subire anche alcuni correttivi, ma la cui impalcatura e struttura generale devono rimanere inalterate, così come è esposto un modo pregevole nella relazione del collega professor Marcello Gallo.

Intanto è stato positivo ribaltare il principio attualmente vigente per cui tutto è vietato eccetto quello che è espressamente autorizzato: il disegno di legge si muove giustamente nell'ottica di ritenere lecito tutto ciò che non sia espressamente vietato, ma sarebbe erroneo ritenere che il disegno di legge si esaurisca solo nel ribaltamento di tale principio e, soprattutto, sarebbe assurdo se esso si fermasse soltanto ad una petizione di principio, degna forse di uno *slogan*, ma non sempre coperta dai necessari contenuti. Esso intende limitare i poteri e gli accessi della discrezionalità amministrativa in materia valutaria impegnando il Governo a seguire criteri ed obiettivi ben individuati e specifici, evitando quello che il ministro Capria ha chiamato: «il rescritto del 'Principe'» e che Massimo Severo Giannini ha definito, riprendendo lo stesso concetto, «il rescritto del 'Vicerè'».



Non vi è dubbio che le modifiche che il Governo ha proposto e che il Parlamento si appresta a votare dopo un'ampia discussione ed elaborazione si pongano, per l'economia italiana, nell'ambito delle sfide alle quali — e in modo particolare le imprese italiane — si è chiamati a dare una risposta adeguata: la sfida della rivoluzione tecnologica e la sfida della internazionalizzazione. La sfida della internazionalizzazione degli anni '80 e '90 presenta caratteristiche certamente diverse da quella degli anni '50 e '60. Oggi, infatti, è necessaria e indispensabile, per la vita delle imprese, una omogeneità di comportamento e di prassi del sistema socio-economico di un paese per adeguarlo alle prassi e alla realtà internazionale.

In altri termini, oggi una regolamentazione valutaria carica di ipoteche autarchiche e di pastoie burocratiche impaccerebbe oltre misura la gestione dell'impresa che ne verrebbe a soffrire anche sul piano della competitività allo stesso livello nazionale.

Le condizioni economiche e valutarie sono oggi certo completamente cambiate e sostanzialmente diverse da quelle del 1976; la fuga dei capitali si è arrestata ed anzi oggi le condizioni del nostro paese ci fanno ritenere che i capitali di italiani all'estero si potrebbero far rientrare per nuovi investimenti. Mi pare opportuno, sotto questo profilo — e affido questo punto all'attenzione e alla riflessione dell'Aula — esaminare la possibilità di un effettivo rientro dei capitali dall'estero senza chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Ritengo infatti che la circostanza dell'approvazione della legge al nostro esame sia, per certi aspetti, irripetibile e che quindi vada perseguito l'obiettivo di favorire il rientro dei capitali dall'estero sotto qualsiasi forma essi si siano costituiti. Intendo offrire alla riflessione dei colleghi l'opportunità di un tale intervento che se, da un lato, per le mutate condizioni economiche, può essere preso in esame, dall'altro consentirà maggiori investimenti per il nostro paese e possibilità di occupazione di manodopera.

Certo la strada da percorrere dovrà prevedere espressamente una imposta che qualificherei come una imposta patrimoniale — sono personalmente contrario alle imposte

patrimoniali, ma in questo caso e in questo settore specifico mi sembra necessario e indispensabile istituirle — a carico di chi, in violazione della norma, ha inteso costituire disponibilità all'estero. Ma il nostro obiettivo, al di là dell'affermazione di valori e di disvalori, deve essere volto a prendere atto di una realtà e a offrire condizioni legislative per questa mutata realtà.

L'intervento nella normativa valutaria ha quindi una importanza rilevante per il nostro paese. Infatti il grado di internazionalizzazione della nostra economia è molto elevato; non per nulla siamo tra le sette nazioni più industrializzate del mondo. Peraltro da noi vigono ancora restrizioni e vincoli ormai intollerabili non solo per le imprese, ma anche per il cittadino. Se si pensa che l'insieme delle operazioni che comportano cambiamenti di valuta in entrata e in uscita nella bilancia dei pagamenti e nel movimento dei capitali è pari, grosso modo, all'80 per cento del prodotto interno lordo, si comprende lo spessore che acquista l'intervento sulla legislazione valutaria per liberare, non dico per disciplinare, il volume complessivo delle transazioni costituite da decine e decine di milioni di operazioni che ricadono appunto nella norma valutaria.

Quindi la modifica della normativa vigente, prima ancora di costituire un problema rilevante sotto il profilo economico, acquista uno spessore e un significato civile notevole. Nella Comunità economica europea il cittadino italiano non deve rimanere un cittadino di serie B, libero com'è di comprare qualunque prodotto di origine comunitaria, ma non libero di viaggiare e di investire sul mercato comunitario. Vi è un pregiudiziale sospetto politico nei confronti di chiunque sia costretto a maneggiare monete estere, il tutto aggravato dalla perdurante svalutazione della lira rispetto alle altre monete.

Onorevoli colleghi, nel disegno di legge al nostro esame viene affermato il criterio, coerente con il dettato costituzionale comunitario, della piena libertà delle operazioni economiche e finanziarie con l'estero, salve le eccezioni e le limitazioni da introdurre con decreto ministeriale. Il principio è sancito

dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame e giustamente, anche ad avviso del Gruppo della Democrazia cristiana, è stato collocato all'inizio del testo proposto dalla Commissione.

Ritengo opportuno richiamare espressamente i criteri e gli indirizzi ai quali il Governo deve uniformarsi. Il primo è quello della libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreto dell'autorità ministeriale e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria, ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alla libertà di circolazione, soggiorno, cura, lavoro e cultura.

Si affermano in queste norme alcuni principi di fondo. In primo luogo, la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero costituisce il criterio fondamentale ed essenziale. In secondo luogo, vi potranno — è vero — essere eccezioni e limitazioni, ma esse dovranno essere unicamente finalizzate a perseguire obiettivi di politica economica ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Tali limitazioni ed eccezioni sottostanno, peraltro, ad una ulteriore restrizione, poichè esse dovranno rispettare gli accordi internazionali ed i diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alla libertà di circolazione, soggiorno, cura, lavoro e cultura.

Si modifica sostanzialmente, quindi, il criterio attualmente vigente che lascia in pratica l'autorità stessa arbitra di determinare e il tipo di vincolo e le finalità da perseguire. Mi sembra di poter dire che le norme al nostro esame individuano, o almeno tentano di individuare e specificare, le caratteristiche ed i limiti in cui si sviluppa l'intervento repressivo, e ciò per superare gli eventuali contrasti con la Carta costituzionale che, all'articolo 25, prevede espressamente che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

La Commissione ha operato attraverso un'elaborazione profonda, anche travagliata,

ma molto attenta — e desidero rinnovare il ringraziamento al nostro relatore, senatore Gallo, per l'attenzione che ha dedicato a questo problema — ed ha proposto un testo che dovrebbe essere in linea con i criteri ed i principi fissati in alcune decisioni della Corte costituzionale. Peraltro, il senatore Ricci, attraverso un'ampia disamina del problema, ha sollevato dubbi ed eccezioni di costituzionalità delle norme e del testo al nostro esame. Credo che il lavoro svolto con impegno e profondità dalla Commissione ci consenta di superare i rischi che ancora nella seduta di venerdì il collega Ricci poneva alla nostra attenzione. Ciò, peraltro, non ci esime dal dovere di una ulteriore, attenta riflessione sulle argomentazioni di rilievo che il collega Ricci ha esposto.

Non va dimenticato che, proprio di recente, una decisione della Corte europea di Strasburgo ha sottolineato quelli che sono i diritti fondamentali dei cittadini che non potranno essere in alcun modo concussi da legislazioni statali particolari. Nella legge delegata è altresì prevista la revisione della normativa per perseguire la finalità di una semplificazione e di uno snellimento della procedura al fine di facilitare la partecipazione anche della produzione italiana al commercio internazionale.

È da sottolineare, infine, che le norme delegate vanno sottoposte al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica le quali devono esprimere il parere entro 60 giorni, in base alla modifica intervenuta al disegno di legge del Governo, che prevedeva invece la costituzione di una Commissione bicamerale.

Debbo altresì manifestare la mia adesione verso la progressiva marginalizzazione della tutela penale in materia valutaria. Il limite di penalizzazione degli illeciti viene portato ad un livello tale non soltanto da abolire il cosiddetto reato turistico, ma da adeguare anche la gravità della pena detentiva all'effettiva gravità del reato, anche se debbo confessare, onorevoli colleghi, la mia personale propensione a che vengano abolite certe figure criminose, almeno nell'ambito dei paesi europei, attraverso una totale liberaliz-

zazione dei rapporti economici e finanziari, quanto meno — ripeto — con i paesi dell'Europa.

Il sistema previsto nel disegno di legge introduce una definizione, in via breve, degli illeciti amministrativo-valutari che appare, a mio avviso, spedita e rapida: l'estinzione degli illeciti viene infatti subordinata, oltre che ad adempimenti di carattere restitutorio, al pagamento di una somma proporzionata *a priori* e graduata al valore degli illeciti. È un meccanismo di tipo oblatorio che funge, di fatto, da condono valutario relativamente ad illeciti in atto costituenti reati, ma interessati dalla prevista depenalizzazione. La Commissione, infatti, ha condiviso il parere espresso all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro di riconsiderare la curva dell'aliquota prevista dall'articolo 9 del disegno di legge del Governo, ora articolo 10, per le sanzioni pecuniarie, nel senso di ridurre l'incidenza per le infrazioni il cui importo sia lieve.

Onorevoli colleghi, svolgerò un'ultima considerazione, dopo di che mi avvierò rapidamente alla conclusione.

Non vi è dubbio che una delle finalità più importanti del disegno di legge oggi al nostro esame sia quella che riserva la sanzione penale a quei fatti che realmente rappresentano, per il loro valore intrinseco, un potenziale pericolo per l'economia nazionale. D'altra parte, l'esperienza ci insegna che, accanto a pochi casi di illeciti valutari di valore rilevantissimo, si pongono ipotesi delittuose che nella stragrande maggioranza dei casi si riferiscono a valori inferiori a 15-20 milioni di lire. Ciò determina — come sostiene correttamente la relazione al disegno di legge governativo n. 316 — l'effetto di congestionare gli uffici giudiziari e di mettere in moto una sanzione penale per fatti ed episodi sovente dovuti ad una scarsa conoscenza delle norme valutarie e in cui, comunque, il grado di riprovevolezza è assai contenuto. È quindi molto meglio seguire la strada del sistema delle sanzioni amministrative e questa è, infatti, la strada che si segue con tale provvedimento ed è una strada senz'altro degna di essere considerata in modo positivo. Inoltre, è consona alla

linea seguita giustamente dalla Commissione, la quale ha stabilito che «chiunque, con una o più azioni realizzate in unità di contesto ed in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale... è punito con la pena della reclusione... e della multa... qualora il valore medesimo superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire».

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su questa norma che mi sembra diluisca eccessivamente nel tempo la possibilità dell'intervento penale. Infatti, mi pare che il diluire nel tempo — in un arco temporale di tre anni — lo spartiacque tra la sanzione amministrativa e la norma penale sia in qualche modo un far rientrare dalla finestra quello che tutti insieme volevamo cacciare dalla porta. Offro alla riflessione dei colleghi l'opportunità di ridurre l'arco temporale delle infrazioni ad un anno, poichè, diversamente, l'ipotesi che era stata opportunamente proposta, quella cioè di sanzionare penalmente soltanto le esportazioni di valuta superiore a 100 milioni di lire, perderebbe il suo significato, sarebbe contraddittoria con le finalità che vogliamo conseguire e rappresenterebbe un diluire — lo ripeto — in un arco temporale di tre anni tale provvedimento.

In definitiva, dobbiamo avere anche consapevolezza che con la norma così come proposta dalla Commissione la sanzione penale, di fatto, verrebbe applicata nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo e per qualsiasi ragione, dovessero esportare, nell'arco di un anno, una valuta di poco superiore ai 30 milioni di lire.

Onorevoli senatori, vorrei che nascesse nella coscienza dei cittadini una maggiore consapevolezza, quella cioè di elevare l'orizzonte in cui si opera e si agisce, di essere cittadini dell'Europa — e l'approvazione di questo disegno di legge ci consente questa possibilità — eliminando dazi, limitazioni, rescritti del principe o del vicerè che ricordano tempi bui del nostro paese e che male si adeguano allo sviluppo della nostra economia e alla dinamica dei movimenti di persone, di mezzi e di capitali in atto.

Gli esempi dei paesi europei più evoluti, di cui vi è traccia significativa nella relazione del disegno di legge di iniziativa del Governo, dovrebbero costituire una linea e un indirizzo da perseguire con determinazione, anche da parte nostra.

La liberalizzazione degli scambi di merci e dei movimenti di capitali, che ha coinciso con la fase in cui l'economia italiana segnò elevati tassi di sviluppo con moderata inflazione e cospicui risultati sulla bilancia dei pagamenti, è un obiettivo da perseguire con coraggio. Mi pare quindi che sia necessario, dopo la non felice esperienza del 1976 — che auspico possa essere definitivamente superata — riprendere la strada della liberalizzazione con decisione e con coraggio. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

**RUSSO.** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, una riforma che conferisse un corpo organico ed il segno della modernità alla legislazione valutaria è stata invocata sia dagli operatori che dagli studiosi, perchè difficoltà pratiche, nodi teorici irrisolti e riflessi nella applicazione giudiziaria, mutevoli esigenze di mercato inceppano il rendimento del sistema in funzione. Le critiche, soprattutto, si sono indirizzate contro quella che è stata individuata come la causa principale degli inconvenienti, e cioè contro la concezione politica che fa da perno all'assetto legislativo vigente.

L'obbligo della autorizzazione preventiva, esteso a tutte le operazioni valutarie, conseguenza del divieto generalizzato di esportare mezzi di pagamento, viene additato a sintomo di accentramento esasperato e quindi metodo poco idoneo a conciliarsi con una tendenza evolutiva nei rapporti commerciali con l'estero.

Un sistema rigido non stimola gli investimenti in quanto poco recettivo delle esigenze variabili ed incalzanti del commercio estero, cosicché esso finisce con l'influenzare negativamente le potenzialità di una struttura produttiva vitale. Si aggiunga, poi, che la dilata-

zione dei controlli comporta un apparato repressivo pesante e non per questo incisivo; di certo proclive ad indurre un clima di sospetto, ma poco adatto a svolgere un ruolo efficace sulla scena mobilissima dell'attività di scambio estero.

Del resto, a valutare la resa pratica dell'impostazione restrittiva e repressiva attuale, basti ricordare come essa non sia riuscita ad ostacolare le avventure economiche di un Sindona, le tangenti ENI in campo petrolifero o l'espatrio costante dei capitali prodotti dall'industria del crimine.

Deriva da tali sintetici accenni che per favorire la massima integrazione della nostra economia nel mercato internazionale, una legislazione innovatrice avrebbe dovuto accogliere un accentuato affrancamento degli scambi da pastoie vincolistiche, proprio perchè i traffici valutari male sopportano i fattori inerziali, specialmente allorchè questi finiscono con il divenire sostitutivi delle politiche economiche incentivatrici.

Il testo elaborato dalla Commissione non si mostra privo di aperture e di miglioramenti, se ci soffermiamo su taluni spunti offerti da una scorsa agli articoli che lo compongono.

L'elevazione del limite oltre il quale l'illecito rimane soggetto a pena accentua il ruolo affidato alla sanzione amministrativa e riduce la dilatazione del controllo penale voluta, per ragioni contingenti, dalla legge del 1976.

L'abolizione del reato di estero-vestizione (alquanto atipicamente era stato introdotto nella normativa vigente) ha contribuito a restringere l'orbita della repressione; il radicale capovolgimento del «tutto vietato» nel suo esatto contrario ha comportato, almeno in astratto, una scelta fondamentale lungo la quale — c'è da augurarsi — si orienteranno quelle riservate alla pubblica amministrazione, anche se questa inversione di principio — come dirò — non contrasta, di per sè sola, la tendenza al dirigismo e, quindi, a fare dello strumento penale il supporto della normativa valutaria.

In sostanza si sono introdotti apprezzabili progressi, ma non ci si è sottratti al condizionamento vincolistico. Nello stesso momento

in cui si è compiuta la svolta di principio della liberalizzazione, si è concesso all'autorità competente di stabilire eccezioni (vale a dire proibizioni) e poi di eliminarle mediante deroghe. L'introduzione di questa tecnica risponderà, magari, ad una esigenza di gradualità dettata dalla cautela verso novità dirompenti o ritenute tali, ma indubbiamente sbiadisce l'entità della svolta e marginalizza le altre modifiche.

In pratica, si è inventato uno schema macchinoso di questo tipo: libertà dei traffici; eccezioni a tali libertà, da varare con appositi decreti ministeriali; deroga alle eccezioni mediante provvedimenti autorizzativi. Si tratta di un processo che rischia di neutralizzare, o per lo meno di ridurre fortemente, il proclamato regime di apertura mediante eccezioni all'eccezione.

Infatti accadrà che solo chi è munito di nulla-osta amministrativo, in pratica, potrà esportare mezzi di pagamento. Per di più, visto che l'esiguità delle determinazioni contenute nell'articolo 1 del testo lascerà permanere una notevole ampiezza di discrezionalità ministeriale, dobbiamo concludere che non ci si è discostati molto dall'ottica restrittiva. È vero, l'elevazione dei minimi quantitativi che fanno scattare la sanzione allenta la soggezione in cui è tenuto l'operatore, però si tratta di un vantaggio minimo, o meglio di un semplice aggiornamento non sufficiente, a mio parere, a ridurre congruamente il regime di vincolo.

È vero altresì che abbiamo una razionalizzazione implicita nell'imposizione del decreto ministeriale come unico veicolo dei divieti, vale a dire un atto univoco di facile conoscibilità, utile a disboscare la giungla delle circolari: è un progresso, senz'altro, che giova alla libertà dell'imprenditore perché viene a costituire una predeterminazione non disorganica ed occasionale dei divieti e delle condizioni per rendere inefficaci i divieti medesimi.

Tuttavia anche con questa innovazione non si procede oltre il semplice rinnovamento, in quanto si lascia sempre molto spazio alle sanzioni come conseguenza del mancato assenso amministrativo alla esportazione valutaria. Veniamo così a ritrovarci di fronte

a conseguenze negative ormai sin troppo note, dipendenti dal fatto che il rinvio all'atto autorizzativo, che caratterizza la norma incriminatrice penale, non consente la dovuta certezza nella individuazione della condotta punibile.

Una corretta tecnica legislativa in materia penale non dovrebbe prescindere dalla completa tipizzazione della condotta. Invece la proposta al nostro esame, alla pari delle disposizioni che intende sostituire, si rifà ad un atto dell'Esecutivo, così identificando l'offensività del comportamento sanzionabile nell'angusto spazio definito dall'assenza di autorizzazione. Entro limiti tanto ridotti, come conferma anche un semplice sguardo alla giurisprudenza esistente, non rimane grande ricettività per l'indagine sul dolo che finisce con il vedersi incluso nella condotta conforme al tipo. Se dunque spetta all'atto amministrativo fornire il contenuto descrittivo, il precetto penale assume una funzione meramente sanzionatoria. Ce ne rendiamo conto ancor più se esaminiamo un profilo molto controverso e delicato qual è quello dell'accertamento del danno effettivo cagionato dalla condotta punibile, un accertamento che il testo propostoci giustifica proprio allorché si preoccupa di specificare l'oggetto della tutela, riponendolo nelle finalità di politica monetaria e nell'equilibrio della bilancia dei pagamenti e devolvendone l'apprezzamento al Ministro cui spetta emanare i decreti limitativi.

Poiché la costruzione della fattispecie penale, mediante l'invio ricettizio, consente al giudice la sola valutazione relativa alla legittimità dell'atto amministrativo su cui si fonda l'illecito, è chiaro che basta la mancanza dell'autorizzazione a rendere implicita la lesione degli interessi tutelati. Tanto equivale a dare per presunto il danno, con conseguente preclusione dell'indagine giudiziaria sulla regolarità sostanziale dell'operazione, questo almeno in una accezione restrittiva del sindacato giudiziario.

Se invece si accettasse l'orientamento giurisprudenziale che estende il sindacato di legittimità del giudice, oltre che alla violazione di legge e all'incompetenza, anche all'eccesso di potere dell'atto amministrati-

vo, si profila il rischio che nel controllare i presupposti di legalità del decreto ministeriale, fra i quali, ricordo, sono le finalità di politica monetaria, l'esame da parte dell'autorità giudiziaria venga a lambire la politica monetaria governativa: ipotesi certo estrema e tuttavia non del tutto impossibile.

Ci rendiamo conto che la mutevolezza e la molteplicità delle situazioni pratiche prospettabili in campo valutario richiedono il massimo di flessibilità e che questa si ritiene tradizionalmente assicurata al meglio attraverso l'attribuzione di ampio potere discrezionale all'autorità amministrativa. Ma è pur vero che questa riserva mal si concilia con le esigenze operative e con il rispetto della riserva di legge in campo penale. Anzi, il principio innovatore del «tutto consentito, salvo eccezioni», accentua l'anomalia riscontrata, tanto è vero che un autorevole studioso osserva testualmente: «i problemi di costituzionalità che sono stati evocati con riguardo alle prestazioni imposte con atto amministrativo non hanno ragion d'essere se ci si riferisca ad una situazione giuridica in cui l'atto amministrativo svolga il ruolo di ampliare la sfera di libertà che sia stata compressa dalla legge. Si giustificerebbero pienamente, invece, se, introdotto a monte il principio legislativo della libertà, agli atti amministrativi competesse la funzione di limitare in concreto tale libertà. Tale funzione, per il principio della riserva di legge, sarebbe consentita solamente entro l'ambito delle fattispecie tipiche contemplate dalla stessa legge». A questo punto, occorre chiedersi se sospetti non lievi di costituzionalità e le ulteriori incongruità intrinseche al tipo di scelta in cui si insiste non sarebbe stato conveniente superarli mutando l'asse dell'impostazione data alla materia.

Il senatore Cavazzuti segnalò alla Commissione l'opportunità, sperimentata in altri paesi occidentali, di adottare la leva fiscale introducendo un'imposta proporzionale sui movimenti di capitale in uscita. In tal modo, il provvedimento amministrativo verrebbe limitato alle situazioni imprevedute o eccezionali, mentre la sanzione penale scatterebbe nella ipotesi limitata di evasione dell'imposta proporzionale dovuta. Contro la

sua proposta non sono state avanzate argomentazioni solide in quanto evidentemente la potenzialità innovatrice della proposta è stata giudicata implicitamente troppo avanzata. Intanto, per le ragioni esposte, la normativa apprestata non riesce a semplificare i più ardui problemi sorti con la regolamentazione vigente. Si erano presentate delle strade mediane che potevano essere praticate, sull'esempio della legge finanziaria francese del 1976, la quale riuscì con successo ad evitare la sanzione criminale nel campo della esterovestizione di immobili siti in territorio nazionale, esempio che in Italia da molti anni è stato additato al legislatore come una svolta auspicabile. Invece, si è preferito attenersi a tracciati consueti. Tutto ciò non serve a diminuire l'operato della Commissione. Lo sforzo di legislazione compiuto è più che intenso e cerca di avvicinarsi ad un massimo di ammodernamento. Tuttavia, la conseguenza di non aver avuto le forze o il coraggio di allontanarsi da questi consueti tracciati è che, scartate le soluzioni più avanzate, ci ritroveremo ancora una volta a misurarci sicuramente con troppe difficoltà.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* **GALLO, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito innanzitutto, in apertura di questa mia breve replica, di formulare quei ringraziamenti che una mia colpevole distrazione nella seduta scorsa — mi sono intrattenuto a conversare per dieci secondi con il Ministro e con il Governatore della Banca d'Italia — non mi ha consentito di esprimere prima di entrare nel vivo della discussione.

Debbo rivolgere i miei ringraziamenti ai membri della Commissione giustizia i quali, sotto la impareggiabile guida del professor Vassalli, hanno assiduamente e con il massimo impegno atteso alla discussione del disegno di legge che c'è stato sottoposto dal Governo. Questi ringraziamenti si rivolgono a tutti i membri del comitato ristretto che è stato all'uopo costituito e che ha svolto

parecchie decine di ore di lavoro con un'intensità di discussione e un impegno programmatico e di fondo che devono essere segnalati.

Inoltre il mio ringraziamento va a tutti i colleghi che non si sono assolutamente risparmiati nella loro fatica, le cui proposte di soluzioni sono state attentamente vagliate, in larga parte accettate, i quali tutti hanno dato un apporto della cui importanza non possiamo che essere come legislatori profondamente grati. L'apporto arrecato alla discussione del comitato ristretto i senatori Ricci, Bonazzi, Ruffino, Cavazzuti, Russo, Palumbo e tutti gli altri che di volta in volta sono intervenuti è stato veramente notevole. Ma un particolare ringraziamento, signor Presidente (poi vi dovrò tediare con alcune considerazioni che inevitabilmente saranno assai tecniche), voglio rivolgerlo ai rappresentanti del Governo, in primo luogo all'onorevole Capria, il quale ha partecipato alla massima parte delle sedute del comitato ristretto. E vorrei dire che non vi ha partecipato — me lo consenta, onorevole Capria — come rappresentante del Governo, ma come un operatore che, accanto ad altri operatori, portava la sua grande esperienza, la sua grande intelligenza, la sua dedizione a questo lavoro a cui ha atteso con il massimo fervore. Analogo ringraziamento voglio rivolgere ai rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e ai funzionari tutti che ci hanno non poche volte illuminato su questioni particolarmente delicate e interessanti con un tecnicismo che non avrebbe potuto essere più prezioso.

Vengo allora all'intervento di replica rifacendomi ovviamente non tanto alla relazione scritta, che ho avuto l'onore di sottoporre a questa Assemblea, quanto al complesso degli interventi, tutti preziosi, dei colleghi che si sono pronunciati in quest'Aula venerdì scorso e oggi pomeriggio. E qui di nuovo debbo esternare la mia ammirazione per il livello con il quale la discussione è stata condotta, perchè anche laddove alcune differenziazioni di posizione debbono essere segnate, è importante sottolineare come ciò sia avvenuto sulla base non di una presa di posizione preconcepita ma di una preoccupa-

zione di legalità nell'ambito dell'ordinamento, alla quale dobbiamo sinceramente inchinarci.

Così non vorrei che sui contenuti di alcune delle riflessioni o osservazioni che sono state proposte dai colleghi si potesse aduggiare il sospetto di una sorta di elaborato merletto di sofisticazioni di giuristeria quando in realtà esse hanno toccato alcuni dei principi e delle regole più importanti del nostro ordinamento giuridico. Ed è molto bello — me lo consenta, signor Presidente — che in quest'Aula ci siano discussioni nelle quali vengono contrapposte ragioni che prescindono in maniera completa e totale, da quella e da questa parte, da ragioni di partito. Sono delle discussioni impregnate su un'esigenza, su un anelito, su un'ansia di rispetto della legalità dell'ordinamento repubblicano che — me lo consenta, signor Presidente — fanno veramente onore a quest'Aula: non c'è una presa di partenza da un angolo visuale di interessi pur estremamente degni, pur estremamente meritevoli della maggiore considerazione e pur tuttavia di parte; qui c'è un comune sentire e una comune tensione per attuare in una materia così importante come è quella valutaria una disciplina che sia conforme ai principi che regolano il nostro ordinamento.

Tutti i colleghi che sono intervenuti hanno messo in luce le linee del disegno di legge governativo che è stato poi discusso e rielaborato dalla Commissione giustizia, producendo il testo che è sottoposto adesso all'attenzione e alla approvazione — io mi auguro — dei colleghi e tutti gli oratori hanno messo in evidenza quella che è la più profonda connotazione specifica e innovativa del testo di cui dobbiamo discutere: quella sorta di capovolgimento della regola generale finora vigente nel nostro sistema che dal «tutto è proibito, salvo ciò che è oggetto di espressa autorizzazione» passa alla regola simmetrica secondo cui «tutto è consentito, salvo ciò che è espressamente vietato».

Qui è stato fatto notare come il cambiamento potrebbe rischiare di essere puramente verbale, perchè è evidente che se l'ambito, l'area di ciò che è consentito in un sistema come quello attuale venisse a

coprire<sup>1</sup> l'intera materia che deve essere disciplinata dalla legge in questione, avremmo un tipo di legislazione ancora più liberistica e più garantistica di quella che si fregiasse del principio opposto, ma che in realtà, attraverso una pletora di divieti che fossero apportati alla regola generale della libertà, venisse a restringere questa posizione di valore. E ciò indubbiamente, nelle possibilità perverse della realizzazione di fatto, è cosa che può anche verificarsi.

Però occorre riflettere che ci sono delle regole le quali vengono a costituire una sorta di connotazione generale di un sistema legislativo e che la regola ha sempre una profonda efficacia in quanto viene a predeterminare quelli che sono poi i contenuti concreti che le norme che da essa si sviluppano vengono a ricevere.

E allora ecco che questo passaggio ad un regime che sanziona la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero (salvo le eccezioni che di volta in volta — e vedremo che cosa significa, signor Ministro, l'espressione «di volta in volta» — possono essere arretrate attraverso i divieti ministeriali) ha il significato non soltanto di rivendicare un momento di libertà nei nostri ordinamenti economici, ma anche di mettere il sistema italiano «in pari», per così dire, con le indicazioni che ci giungono dall'estero e soprattutto con le direttive comunitarie.

A questo punto, ecco che la inversione nella esposizione delle norme che compongono il presente disegno di legge rispetto a quanto era previsto nel disegno di legge governativo viene a costituire un momento di grandissima importanza. Cioè, che l'articolo 11 (se non vado errato) del disegno di legge governativo sia divenuto l'articolo 1 dell'attuale testo del disegno di legge ha un valore non puramente e semplicemente esornativo, ma viene a significare quella che è l'organizzazione di tutta la materia e il complesso dei principi rispetto ai quali la materia si deve dipanare. Non solo: proprio per una sorta di virtù sistematica, il fatto che questo articolo venga a costituire la *tête de chapitre* del disegno di legge di cui stiamo discutendo fornisce all'interprete (e, soprattutto, a quell'interprete particolarmente qua-

lificato che è il magistrato) i principi fondamentali per la lettura di tutte le disposizioni che seguono.

Non starò ad illustrarle perchè sull'articolo 1 e sui contenuti che esso enuncia come condizionanti la legittimità dei provvedimenti ministeriali che di volta in volta potranno prevedere eccezioni o limitazioni al generale principio mi è parso di notare una sorta di *idem sentire* da parte di tutti i colleghi intervenuti nella discussione. Vorrei porre in evidenza puramente e semplicemente come la sottolineatura della serie degli interessi giuridicamente protetti e quindi costitutivi del contenuto sostanziale degli illeciti sia amministrativi che penali che questo disegno profila, l'individuazione dell'oggettività giuridica, nelle finalità di politica monetaria e nella tutela dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti, rappresenta un momento di innegabile progresso rispetto all'attuale sistema di legge, nel quale, probabilmente con buone ragioni di carattere giuridico, tratte dall'attuale ordinamento positivo, si è potuto dire perfino che l'oggetto della tutela è costituito dal monopolio dei cambi. Si è cioè elevato a fine quello che tutt'al più deve costituire, come avviene nel disegno di legge, uno strumento al quale per il momento non si ritiene di poter rinunciare.

Quando si parla di politica monetaria e di equilibrio della bilancia dei pagamenti, ci si riferisce a qualcosa di molto concreto; queste formule infatti non vanno intese come formule magiche — ho parlato di grimaldello per aprire ogni porta — in quanto esse debbono dare — e richiamo l'attenzione dei colleghi su questo passaggio essenziale per la lettura della legge; così dicendo anticipo la risposta che dovrò dare alle acutissime osservazioni del senatore Ferdinando Russo — indicazioni che debbono avere un significato concreto, a condizione che siano oggetto di una congrua motivazione; cioè quei divieti di natura ministeriale che saranno emanati per apporre limitazioni alla regola generale della libertà delle relazioni economiche dovranno essere esplicativi dei motivi sia di politica monetaria che di tutela dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti, in modo da costi-



tuire una vera e propria indicazione dell'offesa costituita dagli eventuali illeciti amministrativi o penali posti in essere.

A questo riguardo, senatore Russo, possiamo dire che la concretezza e il significato realistico dell'illecito posto in essere non nasceranno puramente e semplicemente dal contrasto con il divieto significato da una norma di fonte ministeriale, quindi sublegislativa, secondaria. Questo contenuto sostanziale, questa valenza realistica dell'illecito sia di natura amministrativa che di natura penale ricevono il loro esatto contenuto dalla precisazione delle ragioni che hanno portato a ritenere che motivi di politica monetaria o di conservazione, di tutela della bilancia dei pagamenti, in tutte le eccezioni nelle quali l'espressione «bilancia dei pagamenti» può essere intesa, hanno dettato l'opportunità di stabilire un divieto del genere.

Vorrei dire che tutte le altre regole che sono state enunciate all'articolo 1 come criteri direttivi della legislazione delegata, e quindi come criteri ai quali dovranno ispirarsi le norme sub-legislative o secondarie, possono essere, in sede di discussione di questo o di quell'emendamento, oggetto di perfezionamenti e di migliorie sul piano della espressione tecnica, sul piano della maggiore aderenza a ciò che attraverso esse si vuole significare. Tuttavia, ho l'impressione che le idee generali, le idee-guida che hanno ispirato questo tipo di normazione trovino un consenso generale da parte di tutti coloro che sono intervenuti nella discussione.

Il discorso può continuare — prima di affrontare il problema che sembra aver suscitato le riserve, senza dubbio fondate, e ragionevoli, ma maggiori, cioè il problema della disciplina penale — per ciò che concerne le procedure di carattere amministrativo, le norme di natura processual-penalistica che sono enunciate in questo disegno di legge e i valori che, per stabilire il discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo, sono stati indicati. Anche su questi valori però tengo a dire che una discussione potrebbe accendersi; anche su questi valori potremo arrivare ad alcuni ritocchi, ma non può essere messo in discussione il significato

di ordine quantitativo, generale e complessivo che a detti valori deve essere assegnato.

Attraverso la previsione di una normativa imperniata su divieti aventi fonti sub-legislative, divieti in ordine ai quali si pongono i fatti di illecito, tanto di ordine amministrativo che di ordine penale, bisogna dire che l'idea guida, che viene così bene enunciata nella relazione al disegno di legge governativo, non può assolutamente essere disattesa. Ci troviamo di fronte ad una materia che deve poter conciliare l'esigenza di libertà, di sviluppo, di progresso economico, di fiducia in una coscienza valutaria acquisita dal paese, attraverso l'esperienza qualche volta tormentosa e tormentata di una legge che tanti problemi ha sollevato, con l'esigenza di assicurare una flessibilità, guidata e garantita da criteri i più precisi possibile, all'autorità ministeriale, al Governo.

Detto questo, si è posto il problema generale della conservazione o meno di una qualificazione di illecito penale in materia valutaria. Si è pensato di procedere con un gradualismo, che non ha voluto significare una troppo brusca reazione al sistema attualmente vigente che dal 1976 ha ripristinato, riaprendo una parentesi che era stata chiusa tanto tempo fa, questa possibile valenza penale dei fatti di illecito valutario. Vorrei però che sull'idea del gradualismo, che deve muovere i passi del legislatore in tale materia, non vi siano degli equivoci. Non è la ricerca di una strada che non scandalizzi o che rappresenti la prudente ed occhiuta ricerca della cosiddetta terza via che in realtà non soddisfa alcuno: il problema è molto più importante.... (*Interruzione del senatore Bonazzi*). Senatore Bonazzi, le terze vie si trovano praticamente dappertutto, dalla politica al diritto. Qualche volta possono essere delle vie eccellenti, qualche volta però possono essere puramente e semplicemente dei mascheramenti di una prudenza che va contro le ragioni di una opinione più profondamente intesa. Il mantenimento della qualificazione penalistica a certe forme di illecito in materia valutaria è stato dettato essenzialmente da ciò. È vero che il paese ha acquisito una coscienza valutaria che si è espessa nel prosieguo degli anni con una

rinuncia a comportamenti che nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore della legge n. 159 avevano veramente raggiunto delle punte di assoluta, piena e totale inammissibilità. Comunque, se questo è vero, è sembrato altrettanto importante sottolineare che quei valori che erano al fondo della scelta del ricorso alla sanzione penale sono quelli che conservano ancora oggi — soprattutto oggi — la loro piena e completa validità. Ma il punto è che, stabilito il principio generale della libertà in materia di relazioni economiche e finanziarie con l'estero, la struttura dell'illecito penale è quella di un illecito non condizionato e non obbligato ad una qualificazione penalistica, ma puramente e semplicemente quella di una struttura e di una possibilità eventualmente concessa. Infatti, è ovvio che nessuno fa obbligo di emanare i divieti che sono indicati dall'articolo 1 della normativa al nostro esame; quelle ben determinate eccezioni possono entrare in vigore puramente e semplicemente quando si venga a realizzare quel complesso di situazioni che, come dicevo, costituiscono un reale pericolo di offesa a motivi di politica valutaria da un lato e all'equilibrio della bilancia dei pagamenti dall'altro.

In definitiva, si tratta di una struttura vigente e possibile, ma non immediatamente e direttamente valida ed efficace; una distinzione che la dottrina pubblicistica ha da non poco tempo fatto valere nel nostro sistema.

Le considerazioni di carattere tecnico, che al fatto illecito penale sono state date, mi sembrano di innegabile importanza ma non insuperabili. La formulazione che viene proposta all'articolo 2 del disegno di legge n. 316 è quella di una condotta che si svolga in contrasto con divieti legalmente dati sia per ciò che concerne la condotta di esportazione, quanto per ciò che riguarda la condotta di indebita costituzione all'estero di disponibilità. Questa formula presenta in primo luogo una caratteristica che alla maggioranza della Commissione è sembrata particolarmente meritevole di considerazione e di adesione. Infatti, si tratta di una formula che, a nostro avviso — e sul punto vi è stato un dissenso fortemente motivato del sena-

tore Ricci — consente di evitare una vicenda normativa particolarmente delicata e affaticante in una materia, come quella valutaria, nella quale le disposizioni di legge si sono susseguite con una velocità e un ritmo certamente tali da non consentire la certezza del diritto.

Si tratta di una formula la quale permette di ricomprendere tanto quella che è la realtà oggi presente, prima che entri in vigore la legislazione delegata di cui all'articolo 1 del disegno di legge, quanto quelle che saranno le possibili ipotesi di illecito penale che entreranno in vigore una volta che saranno emanati — se saranno emanati — i divieti di cui fa menzione l'articolo 2.

Ora, proprio questa doppia valenza è stata oggetto di critiche da parte del senatore Ricci e di altri colleghi che sono intervenuti. Il senatore Bonazzi, infatti, che ha svolto alcune considerazioni di notevolissima finezza sul complesso generale del disegno di legge, si è, per questa parte, riportato ai rilievi mossi dal collega Ricci. Francamente, io non riesco a capire, dal momento che il principio di economia vale anche per quanto concerne la produzione legislativa, perchè una formula normativa che eviti la successione di leggi penali nel tempo, a ritmo particolarmente accelerato, e che sia dettata in maniera tale da comprendere quella che è la realtà oggi presente e quelle che saranno le realtà, cioè i dati normativi che entreranno in vigore con la legislazione delegata, debba essere criticata proprio per il fatto di funzionare — vorrei dire — come una sorta di Giano bifronte e per il passato e per il futuro.

RICCI. Non ci siamo limitati a questo. Altrimenti lei non ha capito.

GALLO, *relatore*. No, senatore Ricci, per favore. Lei mi rimprovererà per l'eccessiva analiticità con la quale tenterò di rispondere.

RICCI. E allora non usi questi argomenti.

GALLO, *relatore*. Ho voluto iniziare proprio da quello che è stato il primo degli argo-

menti con cui lei ha introdotto la sua lucidissima riflessione su questo disegno di legge. Però questo argomento c'era e, evidentemente, spettava al relatore prendere brevissimamente posizione perchè si trattava di spiegare l'operato di tutta una Commissione che sull'opportunità di evitare un affaticamento, un accavallarsi di norme in periodo di tempo eccessivamente breve aveva convenuto, risultando pienamente d'accordo, sia pure nella sua maggioranza.

Ma, come giustamente l'interruzione del collega Ricci mi ricorda, i rilievi che si sono mossi alla struttura dell'articolo 2 non sono soltanto questi: esaminiamoli uno per uno. La gradualità può darsi che mi abbia contagiato e venga a suggestionarmi anche nell'esposizione di questa mia replica, ma si tratta di una replica aperta alle maggiori considerazioni e vorrei che suonasse come una replica che vuole significare l'esplicitazione del convincimento di perfetta buona fede di certe ragioni giuridiche che hanno portato a una determinata soluzione, non a una presa di posizione aprioristica. Infatti, ritengo che si debba sempre venire in questa Aula per convincere, ma altresì per essere convinti.

Abbiamo ascoltato, con la maggiore attenzione possibile, ciò che è stato detto a questo riguardo. Si consenta, a chi parla a nome della Commissione, di esprimere i motivi per i quali altra soluzione è stata adottata.

Si è fatto riferimento — e qui abbiamo proprio i due argomenti principali, oltre quello di introduzione cui ho accennato — a due imperfezioni che la proposta normativa presenterebbe: la prima è di politica legislativa, la seconda di legittimità costituzionale. La prima, di politica legislativa, vuole evidenziare nella struttura dell'articolo 2, così come è congegnato oggi, in violazione di divieti legalmente dati, lacune che permarranno in ordine alla previsione di determinati comportamenti, così come di fatto vengono a porsi in essere. Questo è stato detto con particolare riferimento alla costituzione all'estero di attività. La formula infatti è la seguente: «in violazione di un divieto legalmente dato» e non basta coprire quei casi in cui la costituzione all'estero avviene attraverso comportamenti fraudolenti, quali

sarebbero quelli di sottofatturazione o di sovralfatturazione.

Questo è stato il primo dei motivi critici di natura politico-legislativa — perchè evidentemente vuole tener conto dell'idoneità o meno della norma escogitata a coprire quell'area di realtà che si vuole disciplinare — portato avanti dalla serie di obiezioni che hanno voluto raggiungere la norma di cui all'articolo 2. Non c'è dubbio che i comportamenti dei quali stiamo parlando, quali quello di costituzione all'estero, avvengono assai facilmente con questa sovralfatturazione, anche se non mi pare che comportamenti del genere esulino dal campo di previsione e quindi di applicazione dell'articolo 2. Infatti, laddove si dice «in violazione di un divieto legalmente dato», si fa riferimento a tutti i comportamenti costitutivi previsti dalla norma del codice penale che prevede e punisce il delitto di truffa e altresì a tutti i comportamenti costitutivi di frode fiscale. È chiaro che una condotta posta in essere con le modalità che sono state lucidamente evidenziate dalla riflessione del senatore Ricci sarebbe in contrasto con il divieto legalmente dato, in quanto verrebbe a rappresentare una violazione addirittura di norme di natura penale, e questo è un punto che dovrebbe essere al di fuori di ogni discussione. È chiaro che il divieto legalmente dato non soltanto sarà costituito o potrà essere costituito — ecco il significato della valenza della formula dell'articolo 2 — dal provvedimento di natura ministeriale, ma può essere rappresentato, anche dopo l'entrata in vigore della legislazione delegata, da norme di natura legislativa già presenti nel nostro ordinamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo dei rilievi di carattere più immediatamente concreto riguardante la struttura dell'articolo 2, quello di politica legislativa concernente l'idoneità della norma a raggiungere gli scopi che essa si prefigge, può essere agevolmente superato. Senza dubbio la riflessione del senatore Ricci ha come sempre colpito un settore di realtà che merita la più attenta considerazione, ma questa formula presenta una capacità di qualificazione che difficilmente potrebbe essere negata.

C'è poi una seconda obiezione che nasce dall'esigenza dell'osservanza del principio di riserva di legge sancito dal secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione. Oserei dire che qui la discussione, che già si era svolta in comitato ristretto e in Commissione, ha seguito alcuni percorsi che hanno portato ad aggiustare, per così dire, il calibro e il tiro di queste obiezioni in quanto, in primo luogo, si era partiti con una sorta di ripudio, nell'ambito della normazione penale, del ricorso, per definire elementi di struttura dei fatti penalmente illeciti, a norme cosiddette secondarie. Era stata quasi data una lettura — ma non è più così — nelle osservazioni, svolte dal senatore Ricci, nella giornata di venerdì, del principio della riserva di legge come implicante una sua natura assoluta e come tale rifuggente dalla qualificazione discendente, per questo o quello dei suoi elementi costitutivi, da norme di natura secondaria. Questo punto di vista è stato superato in quanto ci si è resi conto che quella che è la natura di norma reale del secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, cioè il modo in cui è stato letto ed applicato dalla nostra giurisprudenza, in particolar modo dalla Corte costituzionale, scartava la possibilità di tener conto di una legislazione penale che per ciascuno dei suoi elementi facesse sempre e soltanto riferimento a norme di carattere primario.

In questo caso, probabilmente, è valso l'ammonimento che ha mosso a tale riguardo il grande maestro Giacomo Delitala quando osservò che, se fosse stato dato all'articolo 25 questo carattere di principio imponente una riserva assoluta, sarebbero state isterilite le fonti del diritto penale. Tuttavia è stato affermato, in base ad una giurisprudenza della Corte costituzionale, che le norme di natura secondaria debbono indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa e che quindi il precetto penale, ai fini della riserva di legge, riceve intiera la sua enunciazione con la imposizione del divieto che contiene un'adeguata indicazione della condotta vietata, dell'oggetto materiale del delitto. Pertanto, il principio posto dall'articolo 25, secondo

comma, della Costituzione risulta pienamente soddisfatto quando il precetto indica tanto la condotta, quanto l'oggetto materiale che essa comprende.

È stato osservato che i contenuti e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, ai quali la formulazione dell'articolo 2 anche — e sottolineo l'«anche» in quanto i divieti legalmente dati possono essere anche di fonte legislativa — fa rinvio, non sembrano rispondere alle indicazioni espresse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Francamente non capisco come e perché e in questo caso debbo ritornare a quanto ho dichiarato all'inizio del mio intervento. I presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti di questi provvedimenti di fonte non legislativa, intesi alla stregua di quella che è l'oggettività giuridica, indicata chiaramente dalle finalità di politica monetaria e dalla tutela e dall'equilibrio della bilancia dei pagamenti, debbono essere intesi non come formule prive di contenuto, ma come formule aventi un contenuto concreto che di volta in volta dovrà essere specificato ed indicato. D'altra parte, senatore Ricci, ritorniamo all'esempio... E no, senatore Ricci...

RICCI. Esprimo il mio dissenso scuotendo la testa.

GALLO, *relatore*. Certo, ma non è contro questo dissenso, senatore Ricci, che sto parlando. Sto trattando un'altra opinione che ella ha espresso nel suo intervento.

D'altra parte dobbiamo anche ricordare come esista, nel nostro ordinamento, una norma alla quale pure ella nella sua esposizione ha fatto riferimento con un inciso sul quale poi dovrò ritornare e che è quella dell'articolo 650. L'articolo 650, quando parla di provvedimenti legalmente dati, non specifica assolutamente in misura maggiore di quanto avvenga nella formulazione dell'articolo 2 i contenuti e le connotazioni richieste dalla Corte costituzionale.

Vorrei dire che lo fa anche meno.

RICCI. Derivano da altre leggi.

GALLO, *relatore*. Non è vero, perchè fa riferimento a provvedimenti di natura amministrativa i quali sono emanati per ragioni di giustizia e via dicendo. Oserei dire che, a questo riguardo, l'indicazione è anche molto più larga, molto meno intensa e specifica di quanto non avvenga, invece, per la formula dell'articolo 2, tant'è che ella, senatore Ricci, per scuotere la validità del riferimento a questa norma, ha dovuto osservare che si tratta di una norma di natura contravvenzionale rispetto alla quale il raffronto, il paragone con quella che sorgerebbe dall'articolo 2 appare, a dir poco, fuori posto.

Questo è un argomento che sicuramente non si può seguire perchè tanto delitto che contravvenzione costituiscono sempre figure di reato e quindi di illeciti penali e come tali debbono essere assoggettati alla regola di cui all'articolo 25, secondo comma. Ma sappiamo che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha fatto pienamente salve le ragioni di validità di questa norma che figura e continua a figurare nel nostro codice penale, con un contenuto oltretutto di parcellizzazione dell'illecito penale assai maggiore di quello che verrebbe a ricevere la fattispecie dell'articolo 2 con il riferimento al divieto legalmente dato, che nel caso nostro è un divieto di contenuto generale, mentre nella formula dell'articolo 650 il provvedimento può essere anche di natura individuale.

C'è un altro motivo inerente all'elemento psicologico del reato che è stato portato avanti contro questa formulazione. Si è detto: badate che questa aprirebbe il campo ad un'eccessiva possibilità di indagine e quindi di controllo critico da parte della magistratura, perchè parlare di provvedimento — di divieto, nel caso nostro — legalmente dato significa attribuire al magistrato la possibilità anche di valutare l'opportunità e le condizioni che sostanzialmente conducevano alla produzione del provvedimento costitutivo del divieto.

Non direi che le cose stanno precisamente in questi termini perchè mi pare fuori discussione che la formula «legalmente dato» esclude ogni possibilità di sindacato sul merito del provvedimento: come la giuri-

sprudenza e la dottrina hanno non da oggi riconosciuto, è una formula che attiene puramente e semplicemente ad un sindacato su quella che si definisce la legittimità di carattere non sostanziale, ma formale. Ecco allora che quella possibilità di penetrazione eccessiva, da parte della magistratura, nelle ragioni del provvedimento di cartattere amministrativo sotto il profilo contenutistico viene assolutamente a cadere. Abbiamo una disamina che, come tutte le volte in cui il legislatore ricorre a questa formula, attiene unicamente alle ragioni di legalità formale e non di legalità sostanziale.

Si è fatto riferimento inoltre, sempre su un piano generale, alla possibilità, una volta ammessa l'opportunità di una legislazione penale in materia valutaria, del ricorso ad altri sistemi che potrebbero essere di natura fiscale, di controllo e via dicendo.

Ecco, qui occorre chiarire opportunamente che sistemi del genere sembrerebbero profondamente in contrasto con l'affermazione del principio della libertà in materia di relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Qui occorre chiarire che, così argomentando e proponendo, si pongono, pur con tutte le migliori intenzioni di questo mondo, le condizioni-presupposto di un regime di controllo che finirebbe col suonare non soltanto eccessivo — questo appartiene a valutazioni che possono essere condivise o meno — ma sicuramente in antitesi profonda e irrimediabile con quella che è la ragione ispiratrice del presente disegno di legge, rispetto al quale, soffermandomi ancora sulla formulazione di natura penalistica, vorrei sottolineare come la prospettiva enunciata dal collega Ruffino in ordine al requisito cronologico che deve collegare la pluralità di condotte eventualmente costitutive di questo reato, che ha una struttura eventualmente abituale, mi sembra un suggerimento sul quale la maggiore considerazione dovrà essere portata. Cioè — se ho ben afferrato la linea della sua nitida argomentazione — se il requisito cronologico sta a significare una delle linee di regolamentazione dei confini tra quello che è il torto amministrativo e quello che è l'illecito penale, forse, dice il senatore Ruffino, la diluizione in un arco di

tre anni verrebbe ad essere eccessiva; questa delimitazione di confini suonerebbe più netta, immediata, sottolineata attraverso la riduzione dell'arco cronologico a un anno o alla misura che l'Assemblea vorrà decidere.

Sono state poi avanzate, sempre dal senatore Ruffino, non voglio dire delle proposte nè dei suggerimenti, ma delle idee concernenti quella che potrebbe essere una formula di depenalizzazione del rientro di capitali dall'estero, in un momento in cui la nostra economia di questi capitali avrebbe bisogno.

Ecco, signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo è un problema che dovrà essere preso in considerazione. Stante la novità dell'idea avanzata dal senatore Ruffino, personalmente il relatore sarebbe dell'opinione che forse la *sedes materiae* non è quella di questo disegno di legge, ma è di quella che ci auguriamo essere la futura legge, perchè potrebbe suonare, nei modi e nelle forme in cui è stata in tal momento presentata, come una vera e propria proposta di amnistia di determinati comportamenti, senza nemmeno la possibilità di ricorso a quel tipo di disciplina facente capo all'istituto penalistico dell'oblazione che veniva a contrassegnare sostanzialmente analoghe fattispecie nel provvedimento di condono edilizio.

Quindi su questa, che è idea di cui occorrerà forse parlare in un prossimo futuro, mi parrebbe più opportuno fare un discorso a se stante, diverso da quello che si deve svolgere a proposito del disegno di legge che è sottoposto alla nostra attenzione.

Ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei che le considerazioni fatte dal relatore circa la struttura dell'articolo 2 sembrino assolutamente preclusive rispetto ad ogni altra e diversa valutazione. Mi sono espresso con una certa energia perchè gli argomenti finora addotti non mi hanno convinto, ma se, in sede di presentazione degli emendamenti, gli argomenti prospettati dovessero suonare più convincenti, il relatore, che addiviene a queste discussioni per convincere, ma anche per essere convinto, sarebbe il primo, non dico ad arrendersi, perchè non c'è una resa se non alla ragione, ma a fare proprie le motivazioni che possono portare alla modifica del testo proposto dalla

Commissione. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del commercio con l'estero.

CAPRIA, *ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di adempiere il gradito dovere di rivolgere un vivo apprezzamento nei confronti dei colleghi intervenuti nella discussione, i senatori Rebecchini, Ricci, Finocchiaro, Palumbo, Bonazzi, Ruffino e Russo, i quali hanno illustrato le conclusioni di un dibattito che si è snodato lungo il nostro confronto in Commissione, al di fuori da ogni formalismo e, come ha detto egregiamente il relatore, inteso a ricercare soluzioni tecnicamente compatibili su problemi per la cui soluzione tutti abbiamo lavorato nel comune convincimento della necessità di una risposta adeguata trattandosi oltretutto di problemi da tempo avvertiti dal paese e sottolineati dall'ampio dibattito culturale e giuridico che su di essi si è svolto.

Debbo dire che sia la relazione scritta che la replica del professor Gallo mi esimono dal dovere di pronunciare un lungo discorso sui singoli punti sui quali, d'altra parte, abbiamo avuto modo di scambiare le nostre opinioni sia in sede di Commissioni che di comitato ristretto, giungendo a soluzioni tecnicamente valide.

Credo che l'approccio che abbiamo portato avanti nell'analisi di questi problemi ci debba assistere anche nella fase finale, nel senso che la misura che ci dobbiamo imporre è quella della ricerca di soluzioni unitarie e valide anche sul piano della compatibilità con l'ordinamento giuridico-costituzionale che ci governa.

Non mi attarderò dunque in una replica specifica sui problemi di ordine costituzionale, argomento questo che è ancora oggetto della nostra discussione: mi limito a fare su questo aspetto una considerazione di ordine generale che mi sembra faccia giustizia di tutte le argomentazioni tecniche che sono state svolte. In definitiva, come è stato già osservato in Commissione, ci accingiamo con questa legge a varare un sostanziale mutamento di regime legislativo.

L'attuale sistema non pone al Governo, al potere amministrativo, nessun limite, data l'esistenza di ampi spazi di discrezionalità e giunge a determinare una sorta di inesistenza di diritti o di interessi affievoliti azionabili da parte dei cittadini, in qualche caso definendo non con atti amministrativi generali, ma addirittura con singoli provvedimenti, obblighi la cui violazione viene poi a concretare fattispecie penalmente rilevanti.

Da questo stato di assoluto potere discrezionale passiamo ad una legislazione che mira, in virtù del nuovo principio «tutto è consentito tranne quel che espressamente è vietato» a sottoporre ad un giudizio di coerenza con la legge, in una corretta configurazione del rapporto tra autorità e libertà, i comportamenti dell'autorità valutaria. Per veniamo, quindi, grazie alla concreta facoltà del cittadino di adire le vie giurisdizionali, alla possibilità di un sindacato del giudice sull'esercizio di poteri discrezionali, sotto il profilo non della conformità a provvedimenti specifici, ma ad atti dotati di efficacia normativa generale, alla cui stregua dovrà valutarsi il grado di coerenza e di legittimità dei singoli provvedimenti dell'amministrazione.

Sarebbe davvero uno strano bisticcio se la censura di incostituzionalità, che non irreti mai l'attuale sistema, sopraggiungesse nel momento in cui da un regime — diciamolo pure tranquillamente — di assoluto seppure teorico arbitrio, si passa ad un regime che, viceversa, amplia il dovere di coerenza con la legge e quindi lo spazio delle garanzie riconosciute al cittadino, ad un regime, cioè, che subordina le eccezioni al principio di libertà ad un giudizio di compatibilità e di coerenza con tutte le norme delegate e i principi che abbiamo già posto in sede di delega. E se ricordate, uno dei problemi su cui discutemmo a lungo, pervenendo poi a

conclusioni univoche, consisteva proprio nella esigenza di norme di delega più puntuali e più precise, in modo che i provvedimenti delegati, destinati a costituire la Magna Charta delle libertà del cittadino ed operatore, avessero proprio nella legge un punto di riferimento inoppugnabile e certo.

Sarebbe davvero un paradosso (non sfuggerà certamente neppure al senatore Ricci) se quel che non avvenne prima avvenisse oggi, nel momento in cui passiamo, come dicevo, ad una situazione in cui gli spazi di discrezionalità e di possibile arbitrio dell'amministrazione si annullano; in cui si ripristina una corretta gerarchia delle fonti da cui promanano le facoltà, i diritti e gli obblighi dei cittadini e si perviene pertanto alla individuazione di un sistema coerente e costituzionale.

Da questo punto di vista credo che le argomentazioni tecniche, illustrate nella relazione scritta e nella replica orale dal relatore, siano in sostanza su questa linea e tali da fugare le preoccupazioni che qui sono state avanzate; preoccupazioni di per sé commendevoli ed esposte con lucidità di argomentazioni, ma che non sono riuscite a scalfire la nostra certezza sulla validità delle soluzioni adottate. Ciò non significa, come giustamente ha detto il relatore, che ci sia da parte nostra la volontà di attestarci rigidamente su posizioni di principio. Credo però davvero che, dal punto di vista della coerenza degli sbocchi di un lungo lavoro di riflessione, di studio, assistito anche da aiuti e da contributi tecnici, si debba oggi accettare un'impostazione sicuramente garantistica, non andando a sovvertire, nella fase finale di approvazione dell'articolato del disegno di legge, i principi fondamentali su cui il provvedimento stesso basa la sua efficacia e la sua validità.

### **Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI**

(Segue CAPRIA, ministro del commercio con l'estero). Credo che da questo punto di vista le soluzioni adottate siano difficilmente censurabili e certamente non meritino il sospetto di incostituzionalità cui ha accen-

nato il senatore Ricci, ove si pensi alle concrete applicazioni giurisprudenziali e alle ripetute pronunce della Corte costituzionale.

La formula che abbiamo varato in Commissione, che fa riferimento al «divieto legal-

mente dato», è d'altra parte valida sia con l'attuale legislazione, sia con quella che sopravverrà con l'attuazione della delega valutaria.

Ciò cui ho accennato non è un bisticcio giuridico, ma credo che il richiamo al principio dei divieti legalmente dati sia tale da immunizzarci da ogni pericolo e da ogni possibilità di turbativa sia per quanto concerne la censura specifica, sia per quanto riguarda la concreta successione delle leggi nel tempo, secondo una delle preoccupazioni evidenziate in Commissione.

Quanto agli emendamenti presentati, personalmente credo che possa esserci uno spazio per trovare fra di noi, nell'esame concreto di essi, ulteriori motivi di approfondimento e di tranquillità a prosecuzione di un dibattito che, come giustamente è stato osservato, non si è sviluppato secondo una logica di divisione in partiti, ma all'interno di una visione di comune impegno e di convergenza sulla necessità di pervenire a modifiche rapide ed adeguate in materia sia di legislazione penale che di normativa sostanziale valutaria.

Da cosa nasce questa esigenza? Forse non rappresenterò nel modo migliore ciò che è nella coscienza di ciascuno di noi, ma debbo dire che essa nasce dalla progressiva internazionalizzazione dell'economia italiana, dalla necessità di introdurre elementi di deburocratizzazione nel nostro sistema, tali da consentire quella rapidità nei processi decisionali che è indispensabile nelle transazioni internazionali. Si tratta in sostanza di evitare quegli elementi di rigidità e di incertezza che fino ad oggi hanno caratterizzato la normativa valutaria fino a porre in crisi anche la conoscibilità delle norme, anche quando queste ultime hanno rilevanza dal punto di vista penale. Ci siamo trovati dinanzi a casi specifici, a fattispecie concrete, in cui la stessa configurabilità del reato veniva ad essere definita da provvedimenti successivi e non di carattere generale.

Le disfunzioni del sistema che sin qui ci ha governato sono difficilmente contestabili. La stessa difficoltà di una elaborazione unitaria giurisprudenziale è manifestazione di questo disagio, e persino l'attesa che nel mondo

giudiziario esiste intorno alla normativa oggi al nostro esame è essa stessa una spia della necessità di pervenire alla definizione di certezze in ordine a fenomeni caratterizzati da alto grado di vivacità ma sui quali punta la grande scommessa del risanamento economico del paese ed il superamento delle sue particolari difficoltà.

Voglio aggiungere che dal punto di vista del rapporto tra situazione economica generale e processi di *deregulation* e di liberalizzazione nessuno di noi ha mai ritenuto che si possa procedere secondo logiche contingenti, in un processo eccessivamente enfatizzato di liberalizzazione e di *deregulation*.

Al contrario, l'impostazione nostra — e la legge, in questo senso, dà una risposta adeguata — è quella di procedere verso una graduale liberalizzazione, attenta sempre ai processi di risanamento dell'economia, senza introdurre elementi di forzatura volontaristica ma, in qualche misura, incoraggiando questi processi e ponendoci in una posizione di coerenza persino all'interno della Comunità europea, di quella Comunità europea che tutti vogliamo costruire e nei confronti delle cui direttive tante volte risuliamo in ritardo, se non addirittura in contraddizione.

Abbiamo quindi la consapevolezza di dover pervenire ad una legge che non introduca elementi di eccessiva rigidità, ma che dia alla gestione del sistema valutario carattere di flessibilità, principalmente per quanto riguarda il governo della congiuntura. Soprattutto in una fase, come quella che attraversiamo, caratterizzata da differenziali di inflazione notevoli e da processi anche di velocità economica diversa tra i paesi, abbiamo la necessità di non privare il Governo di quegli strumenti di flessibilità che possono essere esercitati solo con atti amministrativi e che consentono, per questa via, di governare i fatti congiunturali evitando di dover poi pervenire a retromarcie, con conseguenze certamente assai drammatiche per la vita economica del nostro paese.

Una normativa, quindi, quella alla quale siamo pervenuti, di assoluta dignità e che fa onore al lavoro che abbiamo svolto. Devo dire inoltre (e ringrazio il senatore Gallo per avercene dato atto) che neppure il Governo



— coadiuvato dalla guida saggia ed autorevole del presidente della Commissione, senatore professor Vassalli — si è atteggiato nella difesa intransigente delle proprie posizioni. Le modifiche significative alle quali siamo pervenuti, sia dal punto di vista della sistematica generale, sia nella individuazione del giusto rapporto tra normativa sostanziale e penale, tra problemi cioè di prospettiva che si pongono con l'esercizio della delega e la necessità di legiferare con efficacia immediata sugli aspetti penalistici della riforma sono la prova più ampia che qui non ci è stato alcun irrigidimento, ma anzi uno scambio di elementi di giudizio e di collaborazione che ci ha consentito — nel rispetto, ovviamente, delle linee essenziali e portanti della riforma — di pervenire a soluzioni che sono espressione anche di intelligenza e di capacità e che fanno onore sia alle Commissioni che hanno avuto modo di esprimere le proprie opinioni, sia al Senato nella sua interezza.

Ritengo di non appesantire la discussione con ulteriori elementi tecnici. Mi resta soltanto da dire una cosa, che vuole essere soprattutto una raccomandazione: il pericolo che noi dobbiamo evitare proprio nella fase terminale dell'esame del disegno di legge è che anzichè andare avanti verso una progressiva marginalizzazione della tutela penale si pervenga ad appesantirla.

Una soluzione frequentemente suggerita in sede dottrina punta, come è noto, ad abrogare *tout court* la legge n. 159; abbiamo invece ritenuto che quest'ultima non abbia esaurito tutte le sue funzioni di dissuasione; anche se la presa di coscienza generale dopo il 1976 in ordine all'antisocialità di questo tipo di fattispecie criminose è largamente aumentata, abbiamo ritenuto non essersi esaurita la necessità di mantenere, almeno oltre una certa soglia, la sanzione penale. Ma non è certamente opportuno che siano ora individuate ulteriori fattispecie di reato, in contraddizione tra l'altro con le aspettative del mondo giuridico, ma anche degli operatori economici. Non si è ovviamente rinunciato al necessario rigore, perchè abbiamo sì depenalizzato sino a 100 milioni, ma abbiamo accompagnato a questa misura un

rafforzamento notevole del ruolo delle sanzioni amministrative, con una opportuna semplificazione anche delle procedure di definizione abbreviata.

Con questo provvedimento ci si propone di dimostrare che il nostro paese che sui mercati internazionali ha una delle aperture più significative tra tutti i paesi industrializzati del mondo (siamo secondi solo al Giappone) è in grado di sostenere la sfida internazionale e di giocare il proprio ruolo di grande paese industriale. Nel lavoro che abbiamo svolto sono stato assistito dalla disponibilità di tutti e in questo senso non mi stanco di ringraziare il relatore per il suo contributo non solo politico, ma anche tecnico, come anche tutti i colleghi per la comune dedizione portata in questo dibattito e nel confronto svoltosi nelle varie Commissioni, finanze, giustizia, industria e affari costituzionali. Nessuno di noi ha trascurato l'importanza delle questioni poste, per ognuna del quali si è cercata la soluzione giusta, con il contributo positivo di tutte le componenti del Senato. (*Applausi dal centro, dal centro sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Approvazione del disegno di legge:

**«Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983» (1221) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazioni (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983, già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringraziando il relatore e la Commissione, il Governo raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983.

**È approvato.**

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del protocollo stesso.

**È approvato.**

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

SIGNORINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Premesso e considerato:

che la società ERG — Raffineria Edoardo Garrone — ha installato nel porto petroli di Genova-Multedo una stazione di pompaggio e relativo gasdotto per lo scarico di navi gasiere della capacità da 2.500 a 30.000 metri cubi;

che il porto petroli confina con l'aeroporto, i cantieri navali, la ferrovia, una parte del quartiere Multedo e il mare e che il molo Beta, attrezzato per il GPL, è situato in mezzo al porto petroli a pochissima distanza dalla ferrovia, dalla principale e unica via cittadina che, oltre l'autostrada, congiunge il ponente con Genova centro, dalle abitazioni degli affollati quartieri di Multedo e Sant'Alberto (Multedo fa parte della circoscrizione di Pegli che conta circa 31.000 abitanti, Sant'Alberto fa parte della circoscrizione di Sestri che conta circa 63.000 abitanti), dai depositi costieri di prodotti petrolchimici e petroliferi Carmagnani, Superba, AGIP, SNAM, che sono inseriti in stretta commistione, dallo svincolo autostradale e da alcuni tratti dell'autostrada, da aree industriali e dall'aeroporto;

che nel porto petroli e nei depositi vengono movimentati e conservati prodotti ad elevata pericolosità perchè aventi punti di infiammabilità molto bassi, notevolmente volatili e sprigionanti vapori ad alta tossicità;

che recentemente, su incarico dell'Amministrazione comunale di Genova, l'Istituto servizi applicazioni e ricerche per industria e salvaguardia ambiente e risorse (due ISAR) ha realizzato una valutazione teorica del rischio di rilascio di GPL da nave nell'area del porto petroli di Genova-Multedo; lo studio, di carattere probabilistico, ha preso in considerazione gli incidenti, in termini di incendio o esplosione, subiti da navi gasiere nel 1977-1981, reperibili nella letteratura scientifico-tecnica a livello internazionale; dallo studio risulta:

che il 40 per cento degli incidenti è avvenuto in aree portuali;

che le principali cause iniziatrici di incidenti in mare, segnatamente nelle zone por-

tuali, devono ricercarsi nell'errore umano in circa l'80 per cento dei casi, secondo i dati forniti da uno studio dell'*American Hull Insurance Syndacate*;

che le probabilità di innesco immediato sono del 75 per cento, mentre quelle di innesco ritardato sono del 25 per cento;

che in caso di innesco ritardato le probabilità di un incendio violento e repentino (*flash-fire*) sono nettamente superiori a quelle di esplosione non confinata;

che in caso di innesco ritardato con *flash-fire* «tutte le persone che vengono a trovarsi all'interno della nube per distanze di 2-3 chilometri, a seconda delle condizioni atmosferiche, devono effettivamente essere considerate a rischio, in quanto risulterebbero direttamente interessate dalla fiamma; l'impiego delle barriere d'acqua installate alla radice del pontile ridurrebbe comunque le zone a rischio qualora la nube venisse sospinta dal vento proveniente da sud o da sud-est, mentre tale effetto non si produrrebbe per spostamenti della nube da venti provenienti da sud-ovest»;

che i venti spiranti verso terra ricorrono con una frequenza media del 20 per cento, come risulta dai dati forniti dall'Aeronautica militare ed elaborati dall'Enel;

che lo studio dell'Istituto «due ISAR» non analizza gli effetti dei vari tipi di incidente nella specifica situazione del porto petroli di Genova-Multedo;

che malgrado gli innegabili elementi di pericolosità e, per altro verso, la carenza delle valutazioni tecniche disponibili, il Governo ha predisposto un decreto per autorizzare l'esercizio dell'impianto di pompaggio di GPL per 20 anni, fino al 30 giugno 2004,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se si intende procedere a una valutazione degli effetti del massimo incidente possibile conseguente alla presenza di navi gassiere all'interno del porto petroli di Genova-Multedo;

2) se è stato predisposto un piano di emergenza interno al porto ed esterno ad esso e se le popolazioni che potrebbero subire le conseguenze di un incidente rilevante sono state adeguatamente informate, come previsto dalla Direttiva CEE n. 501 del 1982, richiamata dall'ordinanza del 21 febbraio 1985

del Ministero della sanità, relativa all'effettuazione del censimento delle attività industriali comportanti il rischio di incidenti rilevanti;

3) se, tenuto conto dell'esperienza di incidenti avvenuti all'estero e della particolare densità di popolazione e di impianti produttivi nell'area del porto petroli di Genova-Multedo, non si ritiene di sospendere le procedure per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio della stazione di pompaggio della società ERG.

(3-00954)

VALENZA, SALVATO, NESPOLO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale sarebbero per essere trasportate ad Atene, per essere esposte alla mostra «Democrazia e cultura classica», otto opere del Museo archeologico di Napoli, tra cui il colossale gruppo dei Tirannicidi e quattro celebri vasi del IV secolo, di cui sono note la unicità e fragilità.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se si giustifica, da un punto di vista scientifico, l'autorizzazione concessa dal Ministro dei beni culturali e ambientali a tali viaggi di capolavori del nostro patrimonio archeologico, tenendo conto che già l'opinione pubblica nazionale, oltre che gli ambienti culturali e scientifici, ha bocciato il preventivato viaggio dei bronzi di Riace a Los Angeles nonché quello del «Cristo portacroce» di Michelangelo.

(3-00955)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

PALUMBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che in molti comuni della provincia di Messina viene praticata la nocciolicoltura;

che tale attività tradizionalmente rappresenta la principale risorsa economica per molte famiglie mentre le piantagioni hanno garantito una naturale protezione ambientale per i terreni collinari;

che in questi ultimi anni il comparto sta vivendo una drammatica crisi;

che ciò è anche dovuto alla massiccia importazione sui mercati europei di noccioline provenienti da mercati esteri (250.000 quintali di merce turca a dazio zero ed ulteriori contingenti a dazi agevolati);

che un aggravamento della crisi di questo settore produrrebbe effetti negativi sia sotto il profilo dei livelli occupazionali e dello sviluppo economico di molte aree depresse, sia sotto il profilo della difesa ambientale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

intervenire in sede comunitaria per fare valere nei confronti della produzione nocciolicola siciliana le clausole preferenziali previste dal Trattato di Roma;

richiedere un regolamento comunitario per il comparto frutta secca, stabilendo un «prezzo soglia» per la produzione italiana.

(4-01974)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso e considerato:

che il giornale «Paese Sera» di domenica 16 giugno ha pubblicato un articolo su un detenuto epilettico, Enzo Clemente, lasciato morire nel carcere di Poggioreale perchè gli è stata negata la somministrazione di un medicinale di cui aveva assoluto bisogno;

che la condanna a due mesi per guida senza patente comminata al suddetto detenuto si è di fatto tramutata in una condanna a morte;

che questo tragico avvenimento purtroppo non è il primo;

che a Poggioreale si è svolta nel mese di dicembre 1984 una inchiesta del Ministro di grazia e giustizia tesa a verificare presunte gravi irregolarità compiute dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario come già evidenziato nella precedente interrogazione n. 4-01804 rimasta finora senza risposta;

che nell'articolo suddetto si afferma che lo stesso direttore del carcere in seguito a proteste del padre del Clemente si era fatto personalmente consegnare il medicinale garantendo che sarebbe stata sua cura farlo pervenire al giovane detenuto,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se è stata aperta un'inchiesta tesa a far luce sulla tragica vicenda e sulle eventuali responsabilità del direttore e del dirigente sanitario;

b) quali provvedimenti si intendono urgentemente predisporre per rassicurare i detenuti, i loro familiari, gli stessi operatori penitenziari e per garantire i loro diritti, a partire dal diritto alla vita.

(4-01975)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali, a differenza di quanto fatto per la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e le altre Forze armate, non è mai stato degnamente valorizzato il contributo dato dal Corpo degli agenti di custodia alla causa della liberazione contro il nazifascismo;

quali sono stati gli episodi più significativi e se esistono dati statistici complessivi relativi al contributo del Corpo degli agenti di custodia nella Resistenza contro il nazifascismo.

(4-01976)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quanti sono gli agenti della polizia di Stato specializzati per il servizio antidroga;

quanti sono gli addetti alla Divisione stupefacenti presso il Centro nazionale criminale;

quanti sono gli effettivi specializzati per i servizi antidroga impegnati presso gli uffici o i nuclei antidroga di ciascuna Questura;

quanti corsi di specializzazione sono stati organizzati per la preparazione del personale da adibire ai servizi antidroga e da quanti allievi sono stati frequentati.

L'interrogante chiede inoltre di essere informato sul numero degli effettivi specializzati per i servizi antidroga e sulla distribuzione nelle singole province e presso uffici nazionali o regionali degli appartenenti distintamente all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, nonché sui corsi di specializzazione e relativi allievi, organizzati dai rispettivi corpi.

(4-01977)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

le cause della morte di Giampiero Artusi, di 26 anni, tossicodipendente, detenuto nel

carcere di Forlì, ricoverato d'urgenza il 20 maggio 1985 nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile «Morgagni» e ivi deceduto il 5 giugno 1985;

se è stato valutato il suo *curriculum* di tossicodipendente al momento dell'entrata in carcere;

quali erano le sue condizioni psicofisiche e a quali cure è stato sottoposto durante la detenzione,

se non si ritenga che nei riguardi dei tossicodipendenti debbano essere adottate strutture diverse da quelle carcerarie.

(4-01978)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1984:

il numero delle donne ristrette nelle carceri italiane;

il numero delle madri che hanno vissuto in carcere unitamente a propri figli di età inferiore ai 3 anni;

il numero dei bambini e le loro presenze giornaliere in carcere.

(4-01979)

BASTIANINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che a norma della legge n. 818 del 7 dicembre 1984 il 21 giugno 1985 scadrà il termine per presentare la richiesta di nulla osta provvisorio per tutti coloro che ancora non si sono messi in regola con le norme di prevenzione anti-incendio;

che nella prossima settimana si creeranno lunghe code agli sportelli e consegne all'ultimo minuto della documentazione richiesta;

che da più parti si parla della possibilità di una proroga del decreto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuna la proroga dei termini suddetti al fine di consentire un più snello espletamento delle formalità richieste.

(4-01980)

### Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da

onorevoli senatori. Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 68.

### Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 19 giugno 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19 giugno 1985, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge:

POLLASTRELLI ed altri. — Rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni dell'imposta personale sul reddito ai fini di contenere gli effetti del *fiscal drag* nel 1985; modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (1201)

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Determinazione delle priorità del piano sanitario nazionale per il triennio 1984-1986 e altre disposizioni in materia sanitaria (*Testo risultante dallo stralcio degli articoli 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo, e dell'articolo 24 del testo della 5ª Commissione, del disegno di legge n. 195 deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 novembre 1983*) (195-quater);

Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere (*Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 10-bis di cui all'articolo unico del disegno di legge n. 256, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 4 novembre 1983*) (256-bis)

e delle mozioni nn. 1-00058 e 1-00063.

La seduta è tolta (ore 18,15).